

Sent. n. 110/2024 pubbl. il 25/03/2024

Rep. n. 114/2024 del 25/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Geom 1210/2024

N. 77-1/2024 p.u.

Liquidazione controllata n° 66/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale ovvero in subordine della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

FALLIMENTO SOCIETA' COOPEATIVA COM.V.AL.

Parte ricorrente

nei confronti di

CLAUDIO PAROLI

Parte ricorrente

==o0o==

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- il fallimento Società Cooperativa COM.V.AL. ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale ovvero in subordine la liquidazione controllata a carico di Claudio Paroli, quale titolare dell'impresa individuale Da Carla di Claudio Paroli;
 - correttamente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio Claudio Paroli domandando il rigetto del ricorso avversario, evidenziando in particolare la sussistenza delle condizioni perché egli sia qualificato quale c.d. imprenditore minore;
 - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osserva quanto segue:
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Vezza d'Oglio (BS), Via Ramus, n. 5 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
 - ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di imprenditore minore, come emergente dal complesso della documentazione riversata in atti ad opera del debitore medesimo, rispetto alla quale parte ricorrente non ha mosso contestazione di sorta;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come dimostrato dall'inadempimento serbato da parte resistente rispetto al credito di parte ricorrente, dall'infruttuoso esperimento di tentativi di esecuzione forzata, dall'esistenza di un ulteriore significativo indebitamento nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e INPS, dall'esistenza di fermi amministrativi iscritti sopra i veicoli di cui parte resistente è titolare;
 - sussiste la condizione di cui all'art. 268, c. II, CCII posto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non è inferiore ad € 50.000,00= (cfr. già l'ammontare del debito erariale, pari ad almeno € 154.000,00=);
- Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

Sent. n. 110/2024 pubbl. il 25/03/2024

Rep. n. 114/2024 del 25/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di PAROLI CLAUDIO (c.f. PRLCLD59E25C930C), quale titolare dell'impresa individuale Da Carla di Claudio Paroli, con sede in Vezza d'Oglio (BS), Via Ramus, n. 5, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore l'Avv. Laura Cristini con studio in Brescia, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Sent. n. 110/2024 pubbl. il

Rep. n. 114/2024 del

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Così deciso in Brescia, il 21/03/2024

Il Giudice estensore
Alessandro Pernigotto

Il Presidente
Simonetta Bruno